

La ricorrente allega inoltre che l'art. 8, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni, che costituisce il fondamento giuridico della presente decisione, è applicabile solo nei casi in cui una concentrazione è stata realizzata. La ricorrente afferma tuttavia che in questo caso la concentrazione non è stata affatto realizzata.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le modalità della dismissione costituiscono una violazione del diritto comunitario. Secondo la ricorrente, tali modalità sono sproporzionate ed eccedono i poteri di cui la Commissione dispone in base all'art. 8, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato i suoi diritti procedurali, in quanto non ha rispettato il diritto della ricorrente di far valere le proprie osservazioni nell'ambito del procedimento e si è avvalsa di informazioni non portate a conoscenza della ricorrente.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (testo ripubblicato in GU 1990 L 257, pag. 13).

Ricorso della Check Point Software Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 20 marzo 2002

(Causa T-89/02)

(2002/C 156/55)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 20 marzo 2002, la Check Point Software Limited, rappresentata dal sig. Graham Farrington dello studio Farrington & Co. Solicitors, Reading (Regno Unito), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 7 gennaio 2002;
- condannare il convenuto a rinviare alla sua divisione di opposizione il ricorso ai fini del riesame del marchio comunitario n. 1744168 (SECURECLIENT).

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: SECURECLIENT

Prodotto o servizio: «Programma informatico per tutelare sistemi contro l'accesso non autorizzato», nella classe internazionale 9

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Rifiuto di registrazione da parte dell'esaminatore

Motivi di ricorso: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 40/94

Ricorso della Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG contro la Commissione della Comunità europee, proposto il 28 marzo 2002

(Causa T-91/02)

(2002/C 156/56)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 28 marzo 2002 la Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG Wismar (Germania) rappresentata dall'avv. D. O. Reich, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 15 gennaio 2002 relativa agli aiuti di Stato che la Germania ha concesso alla Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'attività della ricorrente è gestita dall'impresa Klausner Nordic Timber GmbH in qualità di accomandataria, è stata costituita nel 1997 ed ha costruito una segheria a Wismar. Con la decisione impugnata la Commissione ha dichiarato incompatibili col mercato comune taluni aiuti di Stato che la Repubblica Federale di Germania ha concesso alla ricorrente nell'ambito della costruzione e dell'ampliamento della segheria.

La ricorrente fa innanzitutto valere che la garanzia di euro 15,21 milioni, con un elemento di aiuto dello 0,5 % deve essere qualificato come aiuto «de minimis» circostanza che escluderebbe la possibilità per la Commissione di chiederne la restituzione. La Commissione avrebbe così erroneamente applicato l'art. 87 CE non osservando il regolamento (CE) n. 69/2001⁽¹⁾ e la comunicazione sugli aiuti «de minimis».

Inoltre la ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente applicato gli artt. 87 e 88 CE e l'Investitionszulagegesetz (legge tedesca relativa ai premi fiscali per gli investimenti). L'Investitionszulagegesetz del 1999 prevede la concessione di premi fiscali per gli investimenti per l'acquisto e la fabbricazione di attrezzature ed edifici nell'ambito delle imprese stabilite nei nuovi Länder tedeschi, e la Commissione ha autorizzato la legge integralmente. Le condizioni stabilite dalla legge sarebbero soddisfatte, di modo che i premi fiscali alla ricorrente sarebbero leciti. Per tale motivo la decisione con cui la Commissione stabilisce che il premio per la ricorrente non debba superare il 10 % sarebbe illecita.

La ricorrente fa valere ancora che la decisione viola il divieto di venire contra factum proprium ed il principio comunitario della tutela del legittimo affidamento. Inoltre la Commissione, illegittimamente, non avrebbe tenuto conto dell'entità dell'aiuto e avrebbe violato il regolamento (CE) n. 659/1999⁽²⁾ e l'art. 253 CE. Infine avrebbe violato gli artt. 87, 88 e 253 CE qualificando a seguito di una valutazione formale ed erronea l'impresa Klausner Nordic Timber come grande impresa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis») (GU L 10, pag. 30).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Ricorso della Hugo Boss AG, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 27 marzo 2002

(Causa T-94/02)

(2002/C 156/57)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 marzo 2002, la Hugo Boss AG, rappresentata dall'avv. Emmanuel Baud, dello studio legale Latham & Watkins, Parigi (Francia), ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). La Delta Protipos Biomichania Galaktos S.A. prendeva parte al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, come ulteriore parte.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 12 dicembre 2001, n. R0053/2001-4;
- ordinare che la richiesta n. 331462 di registrazione del marchio comunitario BOSS per i gelati sia respinta;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	Delta Protipos Biomichania Galaktos S.A.
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	Marchio nominativo «BOSS» per taluni prodotti delle classi 29, 30, 31, 32 e 33
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Hugo Boss AG
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchio nominativo tedesco «BOSS» per taluni prodotti delle classi 3, 9, 14, 18, 24 e 25, il marchio nominativo internazionale «BOSS» per gli stessi prodotti, il marchio nominativo internazionale «BOSS» per taluni prodotti delle classi 29, 30, 31, 32 e 33 nonché il marchio nominativo internazionale «BOSS HUGO BOSS» per gli stessi prodotti
Decisione della divisione di opposizione:	rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	rigetto del ricorso